TABELLA "A" - Indennità di carica degli amministratori dei Comuni (*) Lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa

Tipologia	Sindaco	Vicesindaco		Assessore		Presidente Consiglio Comunale		Presidente Consiglio Circoscriz.	
Comuni capoluogo di Provincia	5.052	2,273	1)	2.021	3)	1,768	5)	1.684	8)
Comune con popolazione superiore a 20.000 ab.	3.677	1,471	2)	1.103	4)	1.287	6)	1.226	8)
Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 ab.	2.893	1.157	2)	868	4)	1.013	6)	964	8)
Comune con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 ab.	1.945	778	2)	584	4)	681	7)		
Comune con popolazione compresa tra 3001 e 5000 ab.	1.691	676	2)	507	4)	533	7)		
Comune con popolazione compresa tra 1001 e 3000 ab.	1.333	533	2)	400	4)				
Comune con popolazione fino a 1.000 ab.	893	357	2)	268	4)				

- 1) corrisponde al 45% dell'indennità del Sindaco
- 2) corrisponde al 40% dell'indennità del Sindaco
- 3) corrisponde al 40% dell'indennità del Sindaco
- 4) corrisponde al 30% dell'indennità del Sindaco
- 5) corrisponde al 35% dell'indennità del Sindaco
- 6) corrisponde al 35% dell'indennità del Sindaco ed è prevista nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 ab.
- 7) corrisponde al 35% dell'indennità del Sindaco ed è da intendersi quale misura massima nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.600 abitanti. Per il solo comune con popolazione pari a 5.000 abitanti l'indennità è il 35% di 1691 euro cioè 592.
- 8) corrisponde ad 1/3 dell'indennità del Sindaco ed è da intendesi quale misura massima.
- * Gli importi sono espressi in euro

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 80 - Oneri per permessi retribuiti

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(comma così modificato dall'art. 2-bis legge n. 26 del 2001)

Art. 81 - Aspettative

1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 24, legge n. 244 del 2007)

Art. 82 - Indennità

- 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
- 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. (comma così sostituito dall'art. 5, comma 7, legge n. 122 del 2010, poi così modificato dall'art. 2, comma 9-quater, legge n. 10 del 2011)
- 3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
- 4. (abrogato dall'art. 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)
- 5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
- 6. (abrogato dall'art. 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)
- 7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
- 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
 - b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale

delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; (lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)

- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'articolo 5, comma 6, legge n. 122 del 2010)
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
- 9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
- 10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
- 11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. (comma così sostituito dall'art. 76, comma 3, legge n. 133 del 2008)

Art. 83 - Divieto di cumulo

(articolo così sostituito dall'art. 2, comma 26, legge n. 244 del 2007)

- 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. (comma così modificato dall'art. 5, comma 8, legge n. 122 del 2010)
- 2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. (comma così modificato dall'art. 5, comma 8, legge n. 122 del 2010)
- 3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Art. 84 - Rimborso delle spese di viaggio

(articolo così sostituito dall'art. 2, comma 27, legge n. 244 del 2007)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

(comma così modificato dall'art, 5, comma 9, legge n. 122 del 2010)

- 2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
- 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 85 - Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.